



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 255 DEL 12 febbraio 2002



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 9-10 febbraio 2002 – Quinta giornata ritorno

Atalanta-Brescia 0-0
Bologna-Internazionale 2-1
Chievo Verona-Udinese 1-2
Lecce-Verona 1-1
Milan-Perugia 1-1
Parma-Lazio 1-0
Roma-Juventus 0-0
Torino-Piacenza 1-1
Venezia-Fiorentina 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'11-12 febbraio 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 67

1) SERIE A TIM

Gare del 9-10 febbraio 2002 – Quinta giornata ritorno

Gara Soc. Roma – Soc. Juventus del 10 febbraio 2002

Il Giudice Sportivo

visto il rapporto dell'Arbitro nella parte relativa alla condotta dei tesserati sig. Antonio **Giraud** (Soc. **Juventus**) e sig. Antonio **Tempestilli** (Soc. **Roma**), quale rilevata negli spogliatoi dello stadio durante l'intervallo della partita;

vista la nota odierna dell'Ufficio Indagini, con la quale si comunica che quell'Ufficio ha già aperto, in data 11 febbraio 2002, un fascicolo (n. 186 IN 2001/02) per "l'approfondimento degli eventi accaduti presso lo spogliatoio dello stadio Olimpico nel corso dell'intervallo della gara sopra citata";

considerato che tale indagine non è ancora conclusa ed il suo oggetto ricomprende anche i fatti refertati dall'Arbitro;

osservato che evidenti esigenze di completezza degli accertamenti e di unitarietà in sede di valutazione dei relativi esiti non consentono a questo Giudice di assumere allo stato degli atti una decisione disciplinare, poiché essa risulterebbe inevitabilmente non esaustiva;

P.Q.M.

delibera di trasmettere copia del rapporto arbitrale, nel paragrafo relativo al comportamento dei tesserati sig. Antonio **Giraud** (Soc. **Juventus**) e sig. Antonio **Tempestilli** (Soc. **Roma**), all'Ufficio Indagini per unione al fascicolo già aperto sulla stessa vicenda e per le conseguenti attività e determinazioni di competenza di quell'Ufficio.

* * * * *

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di €15.000,00 con diffida : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato un fumogeno in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, così provocando una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica; per avere, al 41° del primo tempo ed al 40° del secondo tempo, effettuato con gli avversari un reciproco, fitto (nel secondo caso) lancio di numerose bottigliette in plastica piene d'acqua; per avere in tale ultima occasione, inoltre, lanciato in settori occupati da sostenitori avversari un seggiolino ed un razzo, così provocando una situazione di pericolo per la

pubblica incolumità; **sanzione determinata nell'ammenda di € 9.000,00 e diffida per i lanci del fumogeno e del razzo in applicazione dell'art. 11 commi 1 e 3 C.G.S.**; sanzione attenuata in considerazione delle documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di simili comportamenti; recidiva specifica.

Ammenda di € 14.000,00 con diffida : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori esposto, prima dell'inizio, durante e al termine della partita, uno striscione di contenuto offensivo nei confronti dei sostenitori avversari; per avere, prima dell'inizio lanciato due fumogeni nella curva occupata da sostenitori avversari, così determinando una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica; per aver fatto esplodere, al 2° del primo tempo e nei minuti iniziali del secondo tempo, un petardo nel recinto di giuoco; per avere, al 40° del secondo tempo, lanciato una bottiglia in plastica contenente acqua verso due calciatori avversari, mentre stava per essere calciato un corner; **sanzione determinata nella misura di € 7.000,00 e diffida per il lancio dei due fumogeni in applicazione all'art. 11 commi 1 e 3 C.G.S.**; entità dell'ammenda attenuata in considerazione delle documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di simili comportamenti; recidiva specifica.

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; per aver al 41° del primo tempo, effettuato con i sostenitori avversari reciproco lancio di numerose bottigliette in plastica piene d'acqua; per avere, al 27° del secondo tempo, lanciato due bottiglie in plastica piene d'acqua ed un rotolo di nastro adesivo verso un calciatore avversario impegnato a battere un corner; per avere, al 40° del secondo tempo, effettuato con i sostenitori avversari reciproco e fitto lancio di bottigliette in plastica; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di € 6.500,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, all'inizio del secondo tempo, esposto uno striscione di rilevanti dimensioni affiancato da cartelloni raffiguranti animali colorati con la maglia della squadra avversaria, così esprimendo un messaggio offensivo nei confronti dell'allenatore e dei calciatori avversari; per aver, al 1° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo all'interno del recinto di giuoco; per aver, al termine della gara, lanciato un fumogeno e due petardi nel recinto di giuoco; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, fatto esplodere tre petardi, uno dei quali con notevole fragore, all'interno del recinto di giuoco; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** a titolo di responsabilità oggettiva per la non tempestiva presentazione della squadra, che determinava il ritardo di alcuni minuti nell'inizio della gara; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BAIOCCO Davide (Perugia): per doppia ammonizione: per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

GIANNICHECKDA Giuliano (Lazio): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

IULIANO Mark (Juventus): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SOGLIANO Sean (Perugia): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TURCI Luigi (Udinese): per doppia ammonizione: per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FILIPPINI Emanuele (Brescia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).

GATTI Fabio (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

LAMACCHI Gianluca (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LUCARELLI Alessandro (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PEREIRA Ribeiro Nuno Miguel (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

SAMUEL Walter Adrian (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

YLLANA Andres (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

SERIC Anthony (Verona).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

CANDELA Vincent (Roma).

SECONDA SANZIONE

SUKUR Hakan (Parma).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DONI Cristiano (Atalanta)
ZANETTI Cristiano (Internazionale).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BRIOSCHI Emanuele (Bologna)
CAFU EVANGELISTA De Moraes Marcos (Roma)
MAZZOLA Sandro (Verona)
PIANGERELLI Luigi (Lecce)
ROQUE JUNIOR Jose' Vitor (Milan).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DA CONCEICAO Eriberto (Chievo Verona).

QUINTA SANZIONE

CASTELLINI Marcello (Bologna)
FRESI Salvatore (Bologna)
GONNELLA Natale (Verona)
MATERAZZI Marco (Internazionale)
SUSSI Andrea (Brescia)
TACCHINARDI Alessio (Juventus).

SECONDA SANZIONE

CABALLERO Jorge (Udinese)
DAINELLI Dario (Verona)
GEORGATOS Gregorios (Internazionale)
SORONDO Gonzalo (Internazionale).

PRIMA SANZIONE

FALSINI Gianluca (Atalanta)
PINEDA Mauricio (Udinese)
SHEVCHENKO Andriy (Milan)
TAROZZI Andrea (Fiorentina).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CHIMENTI Antonio (Lecce)
CVITANOVIC Mario (Venezia)
ROSSI Generoso (Venezia).

c) DIRIGENTI

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €2.000,00

IACHINI Giuseppe (Venezia): perchè, al 43° del secondo tempo, teneva una condotta non consona ai doveri di disciplina propri del proprio ruolo di Dirigente accompagnatore ufficiale, sferrando un calcio contro la panchina e rompendo un seggiolino; recidivo specifico.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 22 febbraio 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 FEBBRAIO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani